



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI
Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 550 del 27.11.2025

Corte Sportiva di Appello n.7

Seduta del giorno 27.11.2025

Presidente: avv. Domenico Pennelli;

Componenti: avv. Angelo Annicchiarico; avv. Daniele Grano; avv. Vincenzo Vivis;

- visto il reclamo presentato dalla società Pall. Boscoreale codice FIP 006851 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 230, di cui al C.U. n° 453 del 17/11/2025, relativo alla gara n° 5510 del campionato di categoria Under 13 maschile, con il quale è stata comminata al tesserato GIOVANNI COPPOLA (nato/a il 03/11/1992) inibizione determinata dal 17/11/2025 al 17/02/2026 per circostanze attenuanti e per violazione delle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento e per posizione irregolare di giocatore, allenatore e aiuto allenatore, determinata da inosservanza delle norme relative alle modalità di tesseramento [art. 21,4 RG, art. 47 RG, art. 52, RE Gare];

- letto il ricorso presentato dalla società Pall. Boscoreale;

- sentita telefonicamente la tesserata Sig.ra Lettieri Margherita, la quale si riportava al contenuto del ricorso assumendosi la totale responsabilità dell'accaduto, dichiarando di aver lei stessa indotto in errore l'allenatore Coppola Giovanni.

Valutate le circostanze attenuanti generiche e la palese buona fede dell'allenatore Coppola Giovanni e l'induzione in errore da parte del dirigente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22.2 u.p. R.G. [*"in ogni caso, la sanzione non può essere applicata in misura inferiore a un quarto"*]

PQM

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma del provvedimento di primo grado, riduce, in applicazione rivalutata dell'art. 21.4 u.p. R.G. in combinato disposto con l'art. 22.2 u.p. R.G., l'inibizione inflitta al tesserato Coppola Giovanni dal 17/11/2025 al giorno 01/01/2026.

Conferma nel resto.

Dispone incamerarsi l'80% della tassa reclamo.

Napoli, 27 novembre 2025

Il Presidente
Avv. Domenico Pennelli